

ad N. $\frac{57298}{1094}$ P. VII.

ISTRUZIONI NORMALI

PER

L'ALUNNATO IN FARMACIA

NELLE

PROVINCIE VENETE

APPROVATE

CON OSSEQUIATO DISPACCIO

DELL'ECC. I. R. AULICA-COMMISSIONE DEGLI STUDI

17 AGOSTO 1826 N. 3508-300.

§ 1.

Nessun Farmacista è autorizzato di assumere di propria Autorità alcun Allievo, nè di dichiararlo abile ad intraprendere l'alunnato in Farmacia, ma in ogni caso per tale accettazione è necessario l'intervento dell'I. R. Medico Delegatizio della Provincia, e di un altro Farmacista approvato, i quali, premessi i necessari esami come all'articolo 2., devono giudicare sull'idoneità del giovane da assumersi. L'esame deve esser fatto nella Casa, o nell'Ufficio dell'I. R. Medico Delegatizio. Allorchè nelle Città residenza della R. Delegazione vi sono più Farmacisti, debbono essi in turno intervenire ai sopraindicati esami.

§ 2.

Il R. Medico Delegatizio non permetterà che sia accettato come Allunno in Farmacia alcuno che non abbia i seguenti requisiti:

- a) L'età di anni quindici almeno;
- b) Buona salute, e forze sufficienti;
- c) Deve aver compito con buon successo le Scuole Ginnasiali; ed avere quindi una sufficiente cognizione della lingua latina;
- d) Deve presentare gli assollutori che comprovino gli studi regolarmente fatti:

e) Un Certificato inoltre di buoni costumi segnato dai Professori, e dal Direttore del Ginnasio rispettivo.

§ 3.

Se il giovane da accettarsi come Allievo possiede tutte le qualità necessarie, e dal R. Medico Delegatizio viene riconosciuto debitamente qualificato per l'accettazione, allora sarà dovere del Farmacista che accetta l'Allievo d'informare il

R. Medico Delegatizio delle condizioni alle quali ha luogo la detta accettazione. Trovate queste convenienti dal R. Medico Delegatizio, e dichiarandosi contente ambe le parti, lo stesso R. Medico Delegatizio in presenza dell'Allievo deve farsi promettere positivamente dal Farmacista ch'egli avrà cura qual padre dell'Allievo, e del suo morigerato contegno, che lo occuperà unicamente negli oggetti dell'arte farmaceutica, e che non esigerà mai dal medesimo lavori domestici, o servili. All'incontro il R. Medico Delegatizio dovrà seriamente ingiungere al giovane accettato di usare non solo il dovuto rispetto verso il suo Principale, ed Assistenti, ma di diportarsi altresì colla necessaria fedeltà, di tenere una buona condotta morale, ed esser assiduo, ed ubbidiente.

Il R. Medico Delegatizio veglierà sull'adempimento di questi reciproci doveri.

§ 4.

Compiti gli anni dell'alunnato che sono prescritti, sarà dovere dell'I. R. Medico Delegatizio all'atto che gli verrà presentato l'Allievo che aspira di esser dichiarato abile, e dopo che il suo Principale gli avrà reso conto vocalmente della condotta tenuta dall'Allievo medesimo durante l'intero periodo dell'alunnato, d'esaminarlo, assistito da un abile Farmacista, tanto nella parte teorica che pratica, sopra quegli argomenti, che un'abile assistente Farmacista deve assolutamente non solo sapere, ma ben anche essere capace di eseguire in pratica.

§ 5.

Dal detto esame risultando, che l'Allievo è fornito [di sufficienti cognizioni sì teoriche che pratiche, il R. Medico Delegatizio lo dichiara abile, e gli rilascia il relativo Certificato da lui firmato.

§ 6.

Nel caso poi il R. Medico riconoscesse, che mancano ancora all'Allievo alcune cognizioni scientifiche, ovvero che non possiede abilità sufficiente per l'esercizio pratico, dovrà rimetterlo a continuare l'alunnato per un altro anno, e così in seguito, fino a tanto che sarà in grado di dare in un nuovo esame saggi soddisfacenti di cognizioni, e capacità.

§ 7.

Colla scorta del sopradetto Certificato del R. Medico Delegatizio, l'Alunno dovrà presentarsi all'I. R. Università di Padova per esservi iscritto nelle Matricole, e compiervi gli studi che sono prescritti dai veglianti Regolamenti.

Senza tale Certificato comprovante d'aver effettivamente compiuto e con buon successo l'in-

tero alunnato prescritto dai veglianti Regolamenti, nessun giovine potrà essere accettato come studente di Farmacia all'I. R. Università, nè ottenerne la relativa abilitazione.

§ 8.

Essendosi fatta considerazione, che talvolta il Farmacista di Campagna per non aver alcun Assistente, non può accompagnare in persona l'Allievo al R. Medico di Delegazione per esservi esaminato, viene in tal caso permesso, che l'Allievo si presenti anche solo al R. Medico Delegatizio, purchè per altro sia munito dell'attestato del Principale comprovante la sua buona condotta, di cui si è fatta menzione all'articolo 4.

§ 9.

Sarà dovere del R. Medico Delegatizio d'inviare di sei in sei mesi impreteribilmente al Direttore della Facoltà Medica dell'I. R. Università di Padova, l'Elenco nominale degli allievi accettati ed abilitati allo studio farmaceutico presso l'I. R. Università stessa; il quale Elenco dovrà essere conformato secondo la formula qui appiedi distesa; e servirà di scorta alla Facoltà Medica per riconoscere se i giovani da accettarsi all'I. R. Università abbiano effettivamente terminato l'intero alunnato prescritto.

*ELENCO degli Allievi che nell' anno
ed abilitati nella Provincia di*

furono accettati

NOME E COGNOME		Con- di- zione e Luogo di na- scita	ETA'	Reli- gione	GIORNO dell' accetta- zione come Alun- no	NOME di quelli che furono presenti all' accettazione	Gi- orno dell' abili- ta- zione	NOME delli che esaminarono il gravame, e che lo dichiararono abile per le funzioni di Farmacista assistente
del giovine	del principale							